



**DETERMINAZIONE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 221 DEL 30/06/2026 REG.GEN
N.54 DEL 30/06/2026**

OGGETTO:

SERVIZIO DI AFFIDAMENTO TRIENNALE DESIGNAZIONE OBBLIGATORIA RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI REG UE 679/2016 - SIPAL SRL

L'anno duemilaventisei del mese di giugno del giorno trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto Sindacale n.01 del 05.01.2026 con il quale il Funzionario E.Q Piras Michelina viene nominato Responsabile dell'Area Finanziaria, Amministrativa e di Vigilanza, ai sensi della normativa vigente in materia fino 31.12.2026;

Richiamato l'articolo 107, l'articolo 109, comma 2, l'articolo 192, l'articolo 147 bis e l'articolo 183 comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ("TUEL") e il regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e servizi;

Visti:

- il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026/2028, approvato con delibera del Consiglio comunale n.2 del 25 Febbraio 2026;
- il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2026/2028, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 25 febbraio 2026;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2026/2028, ALLEGATO B del PIAO, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 26 del 06.05.2026;
- il D.Lgs.n.165/2001;
- il D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." e le modifiche introdotte allo stesso D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

- il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità" l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa": che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Richiamati:

- Lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.19 del 17.04.2002;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 48 del 06.07.2020, e successive modificazioni approvate con deliberazione Giunta Comunale n. 28 del 06.05.2026;
- il Regolamento Comunale di Contabilità e del Servizio Economato, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 11.02.2020;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2013;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Riola Sardo approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 22 del 12.04.2021;
- la Sottosezione 2.2.1 "Rischi Corruttivi e Trasparenza" del P I A O - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 06.05.2026;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2013;
- ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disciplinate Vista la deliberazione G.C. n.48 del 06.07.2020 con la quale si approva il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamati:

- L'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicando il fine che si intende perseguire tramite il contratto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta in base alle vigenti disposizioni normative;
- L'art. 50 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36 che disciplina le procedure sotto soglia e, nello specifico il comma 1, lett.b) il quale afferma che per affidamenti di importo inferiore a 140.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- L'art.17, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36 che stabilisce con riferimento agli appalti di cui sopra che la stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto tramite adozione della sola decisione a contrarre che contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo,

il contraente e con riferimento a questi le ragioni della sua scelta e il possesso dei requisiti a contrarre;

Premesso che: in data 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati; • il Regolamento di cui sopra è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea ed entrerà in vigore in data 25 maggio 2018; • con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il “principio di accountability” (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

Dato Atto Che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha disciplinato la nuova figura del “Data Protection Officer” (DPO), Responsabile della protezione dei dati personali, che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di nominare al proprio interno ovvero mediante ricorso a soggetti esterni all'Ente, in base ad un contratto di servizi - con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy;

Valutata, dunque, l'opportunità e la necessità di continuare ad avvalersi di un soggetto esterno per lo svolgimento dell'attività di DPO-RDP al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dettate dal GDPR;

Verificato che, sulla base del valore presunto, l'affidamento del servizio di DPO è riconducibile alla previsione dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, che prevede, per incarichi relativi a servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, purché in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'espletamento delle prestazioni contrattuali;

Dato Atto che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sono stati riscontrati rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

Valutata, dunque, l'opportunità e la necessità di continuare ad avvalersi di un soggetto esterno per lo svolgimento dell'attività di DPO-RDP al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dettate dal GDPR;

Verificato che, sulla base del valore presunto, l'affidamento del servizio di DPO è riconducibile alla previsione dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, che prevede, per incarichi relativi a servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, purché in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'espletamento delle prestazioni contrattuali;

Verificato che, sulla base del valore presunto, l'affidamento del servizio di DPO è riconducibile alla previsione dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, che prevede, per incarichi relativi a servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, purché in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'espletamento delle prestazioni contrattuali;

Appurato che:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di

importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato dalla ditta risulta essere il seguente: industria;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa eo a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Accertato che, a seguito di ricerche effettuate nel portale “www.acquistinretepa.it”:

- risulta inesistente, al momento, una convenzione stipulata da Consip S.p.A., avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
- risulta possibile acquistare direttamente il servizio sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), mediante affidamento diretto (O.D.A.) o mediante apposita richiesta di offerta (R.d.O.);

Rilevato che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto;

Dato atto che, pertanto, sul portale www.acquistinretepa.it, in data 26/06/2026, veniva generata la trattativa diretta MEPA n. 6413511, CIG: **BC305A6473**, nei confronti della ditta “ Sipal srl. P.IVA: 02848400921. Cagliari con sede in Via San Benedetto 60 CAP: 09129”, per il servizio triennale di designazione obbligatoria del responsabile della protezione dei dati e relativi adempimenti in materia meglio specificati nel preventivo – offerta ns prot. 4241 del 18.06.2026;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC prot INAIL 54374098 in scadenza il 30.09.2026 allegato alla presente;

Dato atto che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sono stati riscontrati rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

Appurato che il compenso relativo all'incarico conferito verrà liquidato in rate annuali su presentazione di regolari fatture elettroniche, previa verifica da parte del Responsabile del procedimento del regolare svolgimento della prestazione affidata;

Ritenuto, pertanto di procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto alla suddetta professionista per il triennio 30.06.2026 – 29.06.2029, assumendo, altresì, l'impegno per le tre annualità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

1. **Di Affidare**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, il servizio inerente all'incarico di DPO (Data Protection Officer) per il periodo di n. 3 (tre) anni, a decorrere dalla data del 30.06.2026, al Dott. Cannas Danilo Amministratore Unico della Sipal srl. P.IVA: 02848400921. Cagliari con sede in Via San Benedetto 60 CAP: 09129 per l'importo imponibile annuo di € 4375,00 + iva al 22% di euro 962,50 per un totale complessivo di euro 5.337,50, su cui

viene applicato uno sconto del 13,11% **per un importo annuo totale** compreso di IVA di euro **4636,00**.

2. Di Impegnare la somma complessiva per l'affidamento triennale di € 13.908,00 (imponibile 11.400,00 + IVA al 22 % di euro 2508,00 per il triennio 2026- 2029, come segue:

per l'anno 2026 (dal 30 giugno al 31 dicembre 2026) per euro 2318,00 (comprensivo di iva al 22%)

per l'anno 2027 (dal 01 gennaio al 31 dicembre 2027) euro 4636,00 (comprensivo di iva al 22%)

per l'anno 2028(dal 01 gennaio al 31 dicembre 2028) euro 4636,00 (comprensivo di iva al 22%)

per l'anno 2029 (dal 01 gennaio al 29 giugno 2029) per euro 2318,00 (comprensivo di iva al 22%)

3 Di Imputare la spesa alla voce 800 cap. 10180 Art 3121 servizi consulenza in materia di privacy e procedure amm.ve del bilancio di previsione 2026- 2028;

4. Di Dare Atto:

che è stata accertata preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica e che l'imputazione della spesa è conforme alle previsioni del D.Lgs. 118/2011 e del D.P.C.M. 28/12/2011;

che la liquidazione avverrà, previa presentazione di valida documentazione fiscale;

che si è provveduto ad adempiere agli obblighi imposti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, con l'individuazione del CIG: **BC305A6473**;

che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, il sottoscritto Responsabile dell'Area intestata attesta che provvederà, entro i termini prestabiliti, alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto;

che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

che il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L.;

che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Riola Sardo per quindici giorni consecutivi secondo le modalità di cui al vigente regolamento di organizzazione degli uffici

e dei servizi.

Il Responsabile del Servizio
firmato digitalmente
Piras Michelina